

Roma, 5 gennaio 2021

Circolare n. 6/2021

Oggetto: Codice della strada – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie – D.M. 31.12.2018 su G.U. n.323 del 31.12.2020.

Con il decreto indicato in oggetto gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono stati adeguati in relazione all'indice Istat d'inflazione verificatosi nell'ultimo biennio (-0,2 per cento), così come previsto dall'articolo 195 del Codice stesso. L'adeguamento non ha riguardato le sanzioni introdotte o modificate da meno di due anni.

Di seguito si riporta l'ammontare aggiornato delle sanzioni (in vigore dall'1 gennaio) relative ad alcune delle principali violazioni; si segnala che, essendo stato l'indice Istat d'inflazione negativo, per le sanzioni di importo superiore a 250 euro si registra un ribasso della misura.

Tipo di violazione	Sanzione pecuniaria (euro) Min/max
Superamento dei limiti di velocità (art. 142 CdS) non oltre 10 km/h: 42,00 / 173,00 non oltre 40 km/h: 173,00 / 694,00 non oltre 60 km/h: 543,00 / 2.170,00 oltre 60 km/h: 845,00 / 3.382,00 <i>N.B. Per gli autoveicoli di massa superiore a 3,5 t le sanzioni sono raddoppiate</i>	
Mancato uso dei fari (art. 153 CdS):	42,00 / 173,00
Sosta nelle aree riservate ai mezzi pubblici (art. 158 CdS):	87,00 / 344,00
Passaggio col semaforo rosso (art. 146 CdS):	167,00 / 665,00
Mancato utilizzo del triangolo (art. 162 CdS):	42,00 / 173,00
Scorretta sistemazione del carico (art. 164 CdS):	87,00 / 344,00
Sovraccarichi (art. 167 CdS) 1 tonnellata: 42,00 / 173,00 2 tonnellate: 87,00 / 344,00 3 tonnellate: 173,00 / 694,00 oltre 3 tonnellate: 430,00 / 1.731,00	
Trasporti ADR (art.168 CdS) mancanza di autorizzazione: 2.046,00 / 8.186,00 errato equipaggiamento dei veicoli o della sistemazione del carico/mancanza documenti di trasporto: 414,00 / 1.665,00 sovraccarico: Doppio delle sanzioni previste per i sovraccarichi normali	
Superamento limiti di sagoma (art. 61 CdS):	430,00 / 1.731,00
Circolazione nei giorni vietati (art. 6 CdS):	430,00 / 1.731,00
Omessa revisione del veicolo (art. 80 CdS)	173,00 / 694,00

Tipo di violazione	Sanzione pecuniaria (euro) Min/max
Circolazione senza libretto (art. 180 CdS):	42,00 / 173,00
Mancanza/cattivo funzionamento cronotachigrafo (art. 179 CdS):	866,00 / 3.464,00 (per manomissione sigilli o alterazione cronotachigrafo le sanzioni sono raddoppiate)
Mancanza/cattivo funzionamento limitatore Velocità (art. 179 CdS):	967,00 / 3.867,00 (per alterazione limitatore velocità le sanzioni sono raddoppiate)
Trasporti eccezionali (art. 10 CdS) mancanza di autorizzazione a bordo: 42,00 / 173,00 mancata osservanza prescrizioni autorizzazione: 159,00 / 641,00 mancata osservanza dell'autorizzazione: 794,00 / 3.206,00 mancata osservanza prescrizioni da parte del personale di scorta: 340,00 / 1.362,00	
Tempi di guida e di riposo (art. 174 CdS) Superamento guida giornaliera Fino al 10% : 41,00 / 165,00 Oltre il 10% : 325,00 / 1.301,00 Oltre il 20% : 433,00 / 1.735,00	
Superamento guida settimanale Fino al 10%: 41,00 / 165,00 Oltre il 10% : 271,00 / 1.084,00 Oltre il 20% : 433,00 / 1.735,00	
Mancata osservanza riposo giornaliero Fino al 10% : 218,00 / 868,00 Oltre il 10% : 379,00 / 1.519,00 Oltre il 20% : 433,00 / 1.735,00	
Mancata osservanza riposo settimanale Oltre il 10% : 379,00 / 1.519,00 Oltre il 20% : 433,00 / 1.735,00	

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.7/2019
Allegato uno
Gr/gr

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Decreta:

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 27 dicembre 2018, con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alle predette disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2018 ed il 30 novembre 2020;

Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui all'art. 59, comma 2-bis, del Nuovo codice della strada, come introdotto dal comma 3 dell'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater e 75-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2020, accertato dall'Istituto nazionale di statistica, e' negativo ed e' pari a -0,2%;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e' aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel -0,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati in riduzione e contenuti nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2

Sanzioni escluse dall'aggiornamento

1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse unicamente:
a) le sanzioni di cui all'art. 59, comma 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3 dell'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
b) le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3

Efficacia

1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2020

Il Ministro della giustizia

Bonafede

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 3025

Tabella A (articolo 1)

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA					
efficaci fino al 31 dicembre 2020			efficaci dal 1° gennaio 2021		
minimo	massimo		minimo	massimo	
€ 25	€ 100		€ 25	€ 100	
€ 26	€ 102		€ 26	€ 102	
€ 39	€ 159		€ 39	€ 159	
€ 40	€ 164		€ 40	€ 164	
€ 41	€ 165		€ 41	€ 165	
€ 41	€ 167		€ 41	€ 167	
€ 41	€ 168		€ 41	€ 168	
€ 42	€ 173		€ 42	€ 173	
€ 52	€ 102		€ 52	€ 102	
€ 79	€ 317		€ 79	€ 316	
€ 80	€ 318		€ 80	€ 317	
€ 82	€ 330		€ 82	€ 329	
€ 83	€ 328		€ 83	€ 327	
€ 83	€ 333		€ 83	€ 332	
€ 85	€ 338		€ 85	€ 337	
€ 86	€ 339		€ 86	€ 338	
€ 87	€ 345		€ 87	€ 344	
€ 102	€ 207		€ 102	€ 207	
€ 108	€ 434		€ 108	€ 433	
€ 130	€ 260		€ 130	€ 259	
€ 158	€ 636		€ 158	€ 635	
€ 158	€ 639		€ 158	€ 638	
€ 159	€ 642		€ 159	€ 641	
€ 160	€ 646		€ 160	€ 645	
€ 164	€ 659		€ 164	€ 658	
€ 165	€ 661		€ 165	€ 660	

€ 167	€ 666	€ 167	€ 665
€ 168	€ 673	€ 168	€ 672
€ 168	€ 679	€ 168	€ 678
€ 173	€ 695	€ 173	€ 694
€ 218	€ 870	€ 218	€ 868
€ 223	€ 445	€ 223	€ 444
€ 250	€ 1.000	€ 250	€ 998
€ 272	€ 1.086	€ 271	€ 1.084
€ 292	€ 1.168	€ 291	€ 1.166
€ 303	€ 1.210	€ 302	€ 1.208
€ 326	€ 1.304	€ 325	€ 1.301
€ 328	€ 1.311	€ 327	€ 1.308
€ 334	€ 1.334	€ 333	€ 1.331
€ 341	€ 1.365	€ 340	€ 1.362
€ 364	€ 1.817	€ 363	€ 1.813
€ 380	€ 1.522	€ 379	€ 1.519
€ 397	€ 1.587	€ 396	€ 1.584
€ 398	€ 1.595	€ 397	€ 1.592
€ 409	€ 1.637	€ 408	€ 1.634
€ 410	€ 1.646	€ 409	€ 1.643
€ 415	€ 1.668	€ 414	€ 1.665
€ 422	€ 1.694	€ 421	€ 1.691
€ 431	€ 1.734	€ 430	€ 1.731
€ 434	€ 1.738	€ 433	€ 1.735
€ 544	€ 2.174	€ 543	€ 2.170
€ 683	€ 2.733	€ 682	€ 2.728
€ 712	€ 2.848	€ 711	€ 2.842
€ 728	€ 3.636	€ 727	€ 3.629
€ 771	€ 3.101	€ 769	€ 3.095
€ 776	€ 3.111	€ 774	€ 3.105
€ 793	€ 3.175	€ 791	€ 3.169
€ 796	€ 3.212	€ 794	€ 3.206
€ 827	€ 3.312	€ 825	€ 3.305
€ 833	€ 3.335	€ 831	€ 3.328
€ 847	€ 3.389	€ 845	€ 3.382
€ 868	€ 3.471	€ 866	€ 3.464
€ 923	€ 3.690	€ 921	€ 3.683
€ 969	€ 3.875	€ 967	€ 3.867
€ 1.023	€ 4.092	€ 1.021	€ 4.084
€ 1.086	€ 3.260	€ 1.084	€ 3.253

€ 1.086	€ 4.348		€ 1.084	€ 4.339
€ 1.210	€ 12.108		€ 1.208	€ 12.084
€ 1.365	€ 5.467		€ 1.362	€ 5.456
€ 1.420	€ 14.196		€ 1.417	€ 14.168
€ 1.816	€ 7.264		€ 1.812	€ 7.249
€ 1.818	€ 7.276		€ 1.814	€ 7.261
€ 1.875	€ 7.503		€ 1.871	€ 7.488
€ 1.923	€ 7.694		€ 1.919	€ 7.679
€ 1.988	€ 7.953		€ 1.984	€ 7.937
€ 2.002	€ 8.009		€ 1.998	€ 7.993
€ 2.034	€ 8.136		€ 2.030	€ 8.120
€ 2.050	€ 8.202		€ 2.046	€ 8.186
€ 2.733	€ 10.935		€ 2.728	€ 10.913
€ 4.843	€ 19.371		€ 4.833	€ 19.332
€ 5.110	€ 30.660		€ 5.100	€ 30.599
€ 11.130	€ 16.694		€ 11.108	€ 16.661